

# STATUTO

## "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DORO"

### TITOLO I

#### Denominazione – Sede

#### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione che assume la denominazione:

**"Associazione Sportiva Dilettantistica DORO"**

con sede in Ferrara (FE), Piazzale Alberto Savonuzzi n. 8, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO II

#### Scopo - Oggetto

#### Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e individuali.

#### Articolo 3

L'Associazione ha come oggetto principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compreso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e motorie in generale. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere, sviluppare varie e diverse attività ed in particolare l'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della ginnastica fisica, di mantenimento, terapeutica, formativa e mentale, in particolare, intende promuovere e sviluppare varie e diverse attività quale:

- Fitness gag, step, aerobica, stretching dinamico, power pump, spinning, walking, fit boxe.
- Attività sportiva rivolta alla danza in tutte le sue espressioni con particolare attenzione ai bimbi, ai ragazzi ed agli anziani e più precisamente: propedeutica alla danza, danza classica, danza moderna, danza contemporanea, danza jazz, danza latino-americana, danza orientale e balli folkloristici.
- Attività sportiva riguardante la cultura orientale, la difesa personale, lo yoga, il karate.
- Attività sportiva rivolta alla pesistica ed al body building praticate con macchinari sportivi idonei al benessere fisico e psicologico, quali le attività di sala pesi, riabilitazione con pesi rivolta alle persone con problemi motori e di coordinazione.
- Massaggi sportivi finalizzati all'ottenimento di una adeguata preparazione o al recupero di una adeguata condizione atletico sportiva.
- Attività di sport acquatico, in genere, compresa l'organizzazione di corsi quali: nuoto, ambientamento piccoli e genitori, acquaticità adulti ed anziani, educazione acquatica bimbi, nuoto dolce, acqua gym e rieducazione funzionale.
- Attività legate alla rieducazione e riabilitazione motoria, psico-motoria, sociale ed assistenziale.
- Attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, l'organizzazione di eventi sportivi, centri estivi, eventi culturali e ricreativi rivolti ad ogni fascia di età compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di bar o locali di ristoro, l'organizzazione di cene sociali ed intrattenimenti culturali.

L'Associazione potrà inoltre, promuovere qualsiasi attività istituzionale, sia in ambienti chiusi che all'aperto, sia in locali pubblici che privati; reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle propria attività istituzionale ed intraprendere rapporti con istituti di credito; organizzare attività ricreative e di formazione quali: stage, corsi di aggiornamento, teorico-pratico per i propri associati, corsi per insegnanti sportivi, educatori ed operatori; sostenere corsi di formazione professionale a livello regionali, nazionale ed europeo e fare relativa richiesta di finanziamenti e bandi sportivi.

Per quanto riguarda l'attività editoriale, l'Associazione potrà pubblicare opuscoli, bollettini e riviste inerenti l'attività svolta.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato l'Associazione potrà inoltre:

a) Collaborare con altri enti, sia pubblici che privati o con finalità simili con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

b) Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative all'ampliamento, all'allestimento ed al miglioramento di strutture di impianti sportivi, ivi comprese l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

c) Effettuare le proprie attività anche in sedi diverse sul territorio nazionale.

d) Svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti del D.L. n.460/97 e delle Legge 398/91 e successive modifiche.

### **TITOLO III Soci**

#### **Articolo 4**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### **Articolo 5**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta verbale/scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 6**

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

## **Articolo 7**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV Recesso – Esclusione**

### **Articolo 8**

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi statutari o al patrimonio dell'associazione, o per morosità. Spetta al Consiglio Direttivo intervenire e comunicare per iscritto le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

### **Articolo 9**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che con il suo comportamento crei turbative che ostacolino la serena collaborazione fra soci nello svolgimento delle attività sociali o osteggi volontariamente le iniziative e gli scopi dell'associazione o danneggi gli impianti e le attrezzature, o tenga comunque comportamenti eticamente o moralmente non accettabili.

### **Articolo 10**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune**

### **Articolo 11**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- k) sponsorizzazioni e concessioni di spazi e forme pubblicitarie.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## **Esercizio Sociale**

### **Articolo 12**

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI Organi dell'Associazione**

### **Articolo 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Le cariche sono assunte a titolo gratuito da persone che non incorrono in ipotesi di incompatibilità previste dall'ordinamento giuridico e dall'ordinamento sportivo. Ai componenti gli organi dell'associazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione quando debitamente documentate.

## **Assemblee**

### **Articolo 14**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli soci anche mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

### **Articolo 15**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;

- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

#### **Articolo 16**

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 17**

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

#### **Articolo 18**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice, consegna a mano, invio attraverso posta elettronica o fax non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; detta funzione può essere delegata ai singoli componenti il Consiglio Direttivo;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### Articolo 21

##### Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Articolo 22

##### Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

#### TITOLO VII Scioglimento

#### Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


##### Norma finale

#### Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Ferrara, li 29/12/2015

Il Presidente



Il Segretario

